

«L'inceneritore non può funzionare Accertamenti da fare in sede civile»

Il legale della class action chiarisce: «Scarlino Energia mente»

di **MATTEO ALFIERI**

DA UNA parte i giudici che hanno richiesto ulteriori approfondimenti. Dall'altra l'azienda che, per la prima volta dopo anni, esulta per la non bocciatura da parte dei giudici dell'impianto di incenerimento di Scarlino. Nel mezzo ci sono gli aderenti alla Class Action, oltre 100 soggetti - tra privati cittadini e associazioni - che hanno intrapreso una causa civile per dimostrare che la presenza dell'impianto di incenerimento di Scarlino non è più sostenibile in una zona già fortemente condizionata da un inquinamento grave. «Il Tar ha stabilito che l'amministrazione, autorizzando l'inceneritore nonostante le lacune e deficienze denunciate durante l'istruttoria, avrebbe esercitato «discrezionalità tecnica» - inizia l'avvocato Roberto Fazzi, legale che cura la Class Action - cui è «consustanziale una facoltà di scelta» con margini di opinabilità non censurabili «alla luce di una determinata scienza la cui applicazione non porta a risultati univoci». «Nell'accertamento tecnico invece - prosegue - vengono utilizzate scienze esatte che consentono di arrivare ad un risultato univoco, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario».

PAROLE complicate che nascondono altro: il Tar ha infatti stabilito che nell'esercizio della discrezionalità tecnica la Regione ha facoltà di scelta, a differenza di quanto accade nel corso degli «accertamenti tecnici» che però si possono effettuare solo in sede civile. «Il Tar - commenta Fazzi - ha indicato che la sede naturale

per lo svolgimento degli accertamenti tecnici non sarebbe quella amministrativa ma solo quella civile. Praticamente quello che stiamo facendo con la Class Action ormai da qualche anno». Poi l'affondo: «Non corrisponde al vero che il Tar avrebbe confermato «la validità della tecnologia dell'impianto» come ha detto Periccioli - prosegue Fazzi -, essendosi limitato a riscontrare l'esercizio di una facoltà di scelta da parte della Regione (a suo dire) immune da contraddizioni e illegalità tra istruttoria espletata e provvedimenti autorizzativi adottati, senza compiere alcuna valutazione di carattere tecnico che avrebbe potuto essere effettuata a seguito di una verifica o di una consulenza tecnica d'ufficio che invece non è stata disposta». In conclusione la sentenza del Tar ha fatto corretto uso del principio di precauzione in ordine alla valutazione dei rischi sanitari ed ambientali che potrebbero derivare dall'entrata in esercizio dell'inceneritore, prescrivendo chiaramente che «l'impianto potrà funzionare solo ove si riesca ad escludere, quantomeno in termini di ragionevole probabilità, che abbia un ruolo nella verifica dell'aumento di patologie


PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
«Con l'impianto in funzione ci sarebbero rischi
Quindi vanno esclusi»


tumorali».

QUANTO alla pericolosità dell'impianto per via delle denunciate carenze impiantistiche «nel caso che il Consiglio di Stato dovesse ritenere insindacabili (come ha fatto il Tar) le scelte tecniche discrezionali dell'Amministrazione, diventa quanto mai attuale e necessario che gli enti locali impegnati nei ricorsi amministrativi scendano in campo con il loro contributo determinante anche in sede civile - chiude Fazzi - laddove sono in corso quegli approfonditi accertamenti tecnici che il Tar non ha voluto disporre».



Non è vero che il Tar ha confermato la validità dell'impianto: niente valutazioni tecniche





POLEMICHE L'impianto di incenerimento di Scarlino